



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**(Adozione del Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. 231/2001)**

**DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO  
(Allegato n. 4 alla Parte Generale)**

Predisposto da Studio Avv. Stefano Termanini  
Adottato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2018 del Consiglio di Amministrazione.  
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| Descrizione del quadro normativo .....  | 3  |
| 1.1 Introduzione .....  | 3  |
| 1.2 Natura della responsabilità .....   | 5  |
| 1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione..... | 6  |
| 1.4 Fattispecie di reato .....  | 7  |
| 1.5 Le Sanzioni .....   | 13 |
| 1.6 Delitti tentati .....   | 15 |
| 1.7 Vicende modificative dell'ente.....   | 15 |
| 1.8 Reati commessi all'estero.....  | 18 |
| 1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito .....  | 19 |
| 1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.....   | 20 |
| 1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti .....        | 22 |
| 1.12 Sindacato di idoneità .....  | 23 |

Decorso il primo anno dalla loro applicazione, tutti i documenti (PTPCT e allegati; MOG, Codice etico e parti speciali) saranno rivisti e aggiornati, superando anche – come riportato nello stesso PTPCT, la cui stesura è coeva a quella del presente Modello – le indicazioni provvisorie che, in sede di prima elaborazione, non potevano che fare riferimento a documenti non ancora approvati.

## Descrizione del quadro normativo

---

### 1.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D. Lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300<sup>1</sup>, è stata introdotta, nel nostro sistema normativo, la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”. Tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle Società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 normativa concettualmente di derivazione anglosassone, e la sua genesi può essere individuata nella necessità di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 2 luglio 1999 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 2 maggio 1999 sulla lotta alla corruzione di funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tali convenzioni, invero, impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune, successivamente meglio descritte, fattispecie di reato.

Il *proprium* di questa normativa risiede nel fatto che le Società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nel loro interesse o vantaggio, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 – soggetti in posizione “subordinata”)<sup>2</sup>. Una responsabilità che nasce, quindi, conseguentemente alla commissione (o tentata commissione) di un reato da parte di una persona fisica, ma che conserva, rispetto alla responsabilità classica in capo al soggetto

---

<sup>1</sup> Il D. Lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140; la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

<sup>2</sup> L’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, rubricato *Responsabilità dell’ente*, dispone che “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

agente, una spiccata autonomia sostanziale e processuale<sup>3</sup>.

Lo scopo primigenio dell'introduzione di una siffatta normativa era quello di coinvolgere nel sistema sanzionatorio penale il patrimonio delle Società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria Società, da amministratori e/o dipendenti<sup>4</sup>.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001 sono state previste a carico degli enti pesanti sanzioni pecuniarie, applicate in via diretta ed autonoma, nonché sanzioni interdittive affatto incisive (sino ad arrivare all'interdizione dall'esercizio dell'attività). Tali misure possono essere applicate anche in via cautelare.

La responsabilità amministrativa della Società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>5</sup>. Viene quindi richiesto, al fine di poterne affermare la responsabilità, l'accertamento della colpevolezza dell'ente (o, più correttamente, di una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati individuati dal Decreto. Per questo, la suddetta forma di responsabilità viene a mancare se la Società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. Tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle Società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

Una corretta adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, quindi, opera per l'ente come una vera e propria condizione esimente della responsabilità amministrativa.

In particolare, le misure adottate dall'ente (e tra esse, *in primis*, il Modello) dovranno rispondere ai seguenti requisiti, specificati dallo stesso Decreto:

---

3 Tanto è vero che l'art. 8 del decreto di cui trattasi, rubricato "Autonomia delle responsabilità dell'ente", stabilisce che:

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
  - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
  - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

4 Così l'introduzione delle *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001* di Confindustria, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. n. 61/2002) e aggiornate, da ultimo, al 2 aprile 2008. Si consideri, inoltre, che, prima dell'introduzione della normativa in esame, il capitale di impresa era colpito solamente attraverso forme di responsabilità indiretta e sussidiaria.

5 Art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

1. definizione dei principi etici applicabili (il Codice Etico è parte integrante del presente Modello);
2. individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
3. previsione di specifici protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
4. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
5. prescrizione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo;
6. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

## 1.2 Natura della responsabilità

La responsabilità - formalmente dichiarata dal legislatore delegato, non senza una certa dose di prudenza - amministrativa si innesta su quelle che sono le norme del diritto processuale penale. È lo stesso decreto 231/01, all'art. 34, a prevedere e l'accertamento della responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato debba avvenire nell'osservanza delle norme del capo dello stesso decreto, nonché «secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271».

La dottrina è apparsa, in un primo momento, divisa in merito alla qualificazione da attribuire ad una siffatta forma di responsabilità. Vi era chi ne sosteneva la natura amministrativa, chi quella di *tertium genus*, a cavallo tra il penale e l'amministrativo, e chi ne riaffermava il carattere precipuamente penale. Questo ultimo orientamento ha prevalso, in considerazione di numerosi elementi sostanziali e procedurali che portano a ritenere la natura penale della responsabilità introdotta dal decreto 231/01. In particolare:

- il modello processuale è improntato agli schemi ed alle norme del codice di procedura penale (con tutte le differenze e tutti gli istituti peculiari di cui necessita un modello processuale i cui soggetti non sono persone fisiche, ma giuridiche);
- le sanzioni sono quelle proprie del diritto penale (le sanzioni interdittive, previste dalla lettera *b*) dell'art. 9 D. Lgs. 231/2001 non sono altro che le sanzioni accessorie previste nel codice penale);

- la fonte normativa di riferimento (il decreto 231) presenta norme di coordinamento che rendono applicabili alle *societates* le disposizioni relative all'imputato<sup>6</sup> e lasciano che il processo sia regolato dalle norme del codice di rito;
- uno specifico articolo del decreto 231/2001, il 38, che, disponendo che «Il procedimento per illecito amministrativo dell'ente riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende» sancisce, quale regola generale, quella del *simultaneus processus*;
- il giudice c e deciderà sull'accertamento delle responsabilità dell'ente un giudice penale<sup>7</sup>;
- la stessa *Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, si premura di chiarire che, nonostante si tratti di una responsabilità amministrativa, «occorre disporre di tutti i necessari strumenti di accertamento di cui è provvisto il procedimento penale, nettamente più incisivi e penetranti rispetto all'arsenale di poteri istruttori contemplato nella legge 98/1981» e che è «necessario prefigurare un sistema di garanzie molto più efficace rispetto a quello, per vero scarno, della legge 689».

### 1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

A norma del D. Lgs. 231/2001, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso*” (cosiddetti soggetti “in posizione apicale” - art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti in posizione subordinata - art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

A seconda, poi, che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto in posizione subordinata, il regime di responsabilità per l'ente è diversificato.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, la Società risponderà sempre, salvo fornire la prova (vera e propria inversione dell'onere probatorio!) della sussistenza di tutti i requisiti previsti

---

6 Art. 35 D. Lgs. 231/2001.

7 Art. 36 D. Lgs. 231/01 che così recita, al primo comma: «La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono».

dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001, che qui si riporta per comodità di lettura, e che prevede c e: *“Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:*

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”*.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, i cosiddetti soggetti in posizione subordinata, l'onere probatorio resterà in capo alla Pubblica Accusa, a norma dell'art. 7, comma 1, del decreto 231/01. Essa dovrà dimostrare, per addivenire ad una declaratoria di responsabilità dell'ente, c e: *“la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*. Ci, per, fermo restando c e *“In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*<sup>8</sup>.

Come già anticipato, è una clausola generale di esenzione dalla responsabilità dell'ente quella che prevede che, a norma dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, la Società non risponde se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>9</sup>.

#### 1.4 Fattispecie di reato

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis 1, 25 ter, 25 quater, 25 quater 1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commessi, come detto, nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati

---

<sup>8</sup> Art. 7, comma 2, D. Lgs. 231/01

<sup>9</sup> Così come affermato dalla Relazione illustrativa al decreto 231/01: *“Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).”*

ex art. 5, comma 1, del decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 14 /200

Si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'Allegato 1 “Catalogo Reati 231” del presente documento per il dettaglio delle singole, specifiche fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

- **delitti contro la Pubblica Amministrazione:** si tratta del primo gruppo di reati, originariamente individuato dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001, quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato<sup>10</sup>;

- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 2 -bis del decreto e introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro”<sup>11</sup>;

- **delitti contro l'industria e il commercio**, previsti dall'art. 25 bis – 1 del decreto, secondo cui: “In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater C.P. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 C.P. la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”<sup>12</sup>;

- **reati societari.** Il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 1, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 2 ter D. Lgs. n. 231/2001,

10 Si tratta dei seguenti reati, così come strutturati dopo l'entrata in vigore della L. 190/2012: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'uffici o (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

11 L'art. 25-bis è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

12 L'art. 25 bis 1 è stato introdotto dall'art. 2, comma 29, L. 94/09.



aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 e modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015)<sup>13</sup>;

- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 2 - *quater* D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", non c'è dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*")<sup>14</sup>;

- **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (richiamati dall'art. 25 -*quater.1* del D. Lgs. n. 231/2001)<sup>15</sup>;

- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 2 -*sexies* del decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2000, n. 2 ("*Legge Comunitaria 2004*")<sup>16</sup>;

13 L'art. 25-*ter* è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del D. Lgs. 61/2002, ed infine modificato dalla L. 190/2012. I reati previsti sono: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., così come modificato dall'art. 30, primo comma, della legge n. 262/2005), false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dall'art. 30, secondo comma, della legge n. 262/2005), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza dell'assemblea (art. 2636), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.). La L. 190/2012 ha, in ultimo, aggiunto la lettera *s bis* al comma 1 dell'art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01, prevedendo la sanzione da 200 a 400 quote per la commissione del nuovo reato di corruzione tra privati, per la sola condotta della corruzione attiva (mancando, evidentemente, stante la formulazione della nuova fattispecie di reato, un vantaggio o un interesse per l'ente a cui fa capo il soggetto che compie la condotta di corruzione passiva).

14 L'art. 25-*quater* è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, quindi, esemplificativamente, citare l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

15 L'art. 25 *quater.1* è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 e si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583 -*bis* c.p.

16 La norma prevede che la Società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-*quinquies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 2 -*quinquies*, introdotto nel decreto dall'art. della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù<sup>17</sup>;
  - **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della Società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità<sup>18</sup>;
  - **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (c.d. reati infortunistici), previsti dall'art. 2 -*septies*, introdotto nel decreto dall'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007<sup>19</sup>.
  - **reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsti dall'art. 2 - *octies*, introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007<sup>20</sup> e successive modifiche;
  - **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, previsti dall'art. 25 *novies* del decreto, secondo cui: “ in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo [174 quinquies](#) della citata [legge n. 633 del 1941](#).
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, delitto previsto dall'art. 25 *decies* del decreto, secondo cui “in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 *bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”;
  - **reati ambientali**; contemplati nell'art. 25 *undecies* del decreto 231/2001, tra cui:

17 L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600 - *bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.).

18 In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”.

19 Si tratta dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

20 L'art. 25 *octies* è stato introdotto dall'art. 63, comma 3, D. Lgs. 231/07.

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari, di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis C.P.);
- b) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis C.P.);
- c) scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (art. 137, comma 2, d. lgs. 152/06); scarico di acque reflue industriali, che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 (art. 137, comma 3, d. lgs. 152/06); effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 (art. 137, comma 5, d. lgs. 152/06); mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) (art. 137, comma 11, d. lgs. 152/06); scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (art. 137, comma 13, d. lgs. 152/06);
- d) effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 (art. 256, comma 1 d. lgs. 152/06); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata e realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3 d. lgs. 152/06); effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 d. lgs. 156/06 (art. 256, comma 5 d. lgs. 152/06); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) d. lgs. 156/06 (art. 256, comma 6 d. lgs. 152/06);
- e) inquinamento (anche provocato con sostanze pericolose) del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischi, se non si provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del d. lgs. 152/06, nonché mancata comunicazione di cui allo stesso art. 242 (art. 257, commi 1 e 2, d. lgs. 152/06);

- f) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, d. lgs. 152/06; nonché fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258 d. lgs. 152/06);
- g) traffico illecito di rifiuti (art. 259 d. lgs. 152/06);
- h) attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, nonché attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 d. lgs. 152/06);
- i) fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; nonché inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6, d. lgs. 152/06); omessa copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione da parte del trasportatore che effettui il trasporto di rifiuti o rifiuti pericolosi, e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis, comma 7, d. lgs. 152/06);
- l) utilizzo, da parte del trasportatore di rifiuti (anche pericolosi), di una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 bis, comma 8, d. lgs. 152/06); violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 dello stesso decreto o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente (art. 279, comma 2, richiamato dal comma 9, d. lgs. 152/06);
- m) artt. 1, 2, 3 bis, e 6 legge 150/92, in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- n) violazione delle disposizioni riguardanti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive (art. 3 l. 549/1993);
- o) inquinamento doloso commesso dal comandante, dall'equipaggio, dal proprietario o dall'armatore di una nave (art. 8 d. lgs. 202/07);
- p) inquinamento colposo commesso dal comandante, dall'equipaggio, dal proprietario o dall'armatore di una nave (art. 9 d. lgs. 202/07)
- q) nel corso dell'anno 2015, infine, è intervenuta una novella legislativa che ha introdotto nel novero dei reati presupposto – in materia di tutela ambientale – anche alcune disposizioni di cui al codice penale. Nello specifico, sono state prese in considerazione le disposizioni di cui agli artt. 452 *bis*, *quater*, *quinquies* e *sexies* C.P. Tali disposizioni sono contenute nel Titolo VI *bis* del Libro del codice, espressamente rubricato “dei delitti contro l'ambiente” e puniscono le condotte di “inquinamento ambientale” (art. 4 2 *bis*),

“disastro ambientale” (art. 42 *quater*), “delitti colposi contro l'ambiente” (art. 452 *quinquies*) e di “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452 *sexies*). Gli artt. 727 bis e 733 bis C.P., anch'essi introdotti nel codice ad opera della citata novella legislativa dell'anno 2015, puniscono a livello contravvenzionale le condotte di “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette” (art. 2 bis C.P.) e di “distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” (art. 33 C.P.);

- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**: il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE, introducendo norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e disponendo l'introduzione di un nuovo articolo, l'art. 2 *duodecies*, nel D.Lgs. 231/2001.

Il nuovo articolo stabilisce che “in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 1 0.000 euro.”

A sua volta, l'art. 22, commi 12 e 12 bis, D. Lgs. 28 /1998, dispone come segue: 12. “*il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*”

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis C.P.”*

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad estendere la responsabilità amministrativa di cui al decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria, ai reati in materia di evasione fiscale.

## 1.5 Le Sanzioni

Sono previste dagli artt. 9 e 23 del decreto, e, specificamente, sono di due tipi:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);

– sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione c e, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D. Lgs.

231/2001, “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”) c e, a loro volta, possono consistere in:

- a) interdizione dall’esercizio dell’attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Si aggiungono, alle appena menzionate sanzioni pecuniarie ed interdittive:

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le **sanzioni di tipo pecuniario** si determinano attraverso un sistema basato su “quote”, le quali possono essere comprese tra un numero minimo di cento quote ed un numero massimo di mille. A sua volta, ogni quota ha un valore economico che può variare fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della Società non c’è dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

Le **sanzioni interdittive**, invece, si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la Società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti<sup>21</sup>.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva<sup>22</sup>. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della Società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. 231/2001.

## 1.6 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 2, D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

## 1.7 Vicende modificative dell'ente

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda, secondo schemi di chiaro stampo civilistico.

<sup>21</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. 231/2001. A sua volta, poi, l'art. 20 D. Lgs. 231/2001, prevede che "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva."

<sup>22</sup> Art. 16, D. Lgs. 231/2001: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".



Secondo l'art. 2 , comma 1, del D. Lgs. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Il termine "patrimonio" deve essere riferito alle Società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale norma esplicita l'intento del Legislatore di enucleare a carico dell'Ente una forma di responsabilità autonoma. Non solo nei confronti dell'autore del fatto reato, ma anche nei confronti dei singoli soggetti facenti parte della compagine societaria.)<sup>23</sup>

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Da un lato si è voluto evitare che tali operazioni potessero costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente; dall'altro, era avvertita l'esigenza di non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. Si ponga mente alla Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001, la quale afferma: *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede e resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente c e risulta dalla fusione (anche per incorporazione), il quale assume tutti i diritti e gli obblighi delle Società partecipanti all'operazione, risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001).

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede e, nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle Società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

---

23 Art. 8, del D. Lgs. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente –  
1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.  
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia."



Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001<sup>24</sup>, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente c e risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi<sup>25</sup>. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001)<sup>26</sup>; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato,

24 Art. 11 del D. Lgs. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)".

25 Art. 32, D. Lgs. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

26 Art. 33, del D. Lgs. 231/2001: " Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

## 1.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero<sup>27</sup>. L'esigenza di non lasciare sfornita di sanzione la condotta criminale messa in opera dall'ente fuori dai confini nazionali, era ben evidenziata anche nella stessa Relazione illustrativa al decreto.

In particolare, può derivare la responsabilità dell'ente in relazione a reati commessi all'estero a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato e che:

1. il reato sia stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. , comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
2. l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

L'ente può infine rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. , 8, 9, 10 C.P. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)<sup>28</sup> e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua

<sup>27</sup> Art. 4 D. Lgs. 231/2001: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

<sup>28</sup> Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino,

responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

Ultima condizione, come sopra anticipato, è che per gli stessi fatti non proceda lo stato del luogo in cui stato commesso il reato.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica invece il principio di territorialità statuito dall'art. C.P., in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si ivi verificato l'evento e la conseguenza dell'azione od omissione".

## 1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato, come è stato già affermato, viene accertata nell'ambito di un procedimento penale (non a caso, questo uno dei principali motivi per cui la dottrina prevalente sostiene la natura penale della forma di responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01). A tale proposito, l'art. 3 del decreto prevede che *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Dall'omogeneità delle forme di accertamento dell'illecito discende un'altra regola aurea dell'impianto normativo di riferimento: l'obbligatoria riunione dei procedimenti. Il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001).

---

*che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."*

Viceversa, i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo sono enucleati dal comma 2 del medesimo art. 38<sup>29</sup>.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

### 1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Come è stato già affermato, ed è bene riaffermare, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la Società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Art. 38, comma 2, D. Lgs. 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. Lgs. 231/2001, ai sensi del quale "Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

<sup>30</sup> La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti in posizione subordinata, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta<sup>31</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

E', quindi, del tutto evidente, l'importanza preponderante che i Modelli rivestono nell'impianto normativo del decreto di cui trattasi.

L'art. , comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, a sua volta, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui ad un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, c e dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

La Giurisprudenza ha, poi, avuto modo di esprimersi con riferimento alle caratteristiche ed ai contenuti che i Modelli devono possedere per poter essere considerati idonei ed efficaci. In particolare, il G.I.P. Di Milano, con una nota ordinanza del 9 novembre 2004, ha enucleato le seguenti indicazioni:

1. Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo.
2. Il Modello deve prevedere c e i componenti dell'organo di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.
3. Il Modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'ODV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile.
4. Il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti c e operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno.

---

<sup>31</sup> Art. 7, comma 1, del D. Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente: *"Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*.

5. Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.
6. Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.
7. Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale).
8. Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili.
9. Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della Società di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza
10. Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

Come sopra già anticipato, inoltre, anche il D. Lgs. 231/2001 in sé delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo c e gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. , comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti**

L'art. , comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti*

dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

Confindustria ha definito le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001” , diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. n. 61/2002) e aggiornate, prima, al 24 maggio 2004, e, poi, al 2 aprile 2008 (di seguito, “Linee guida di Confindustria”) fornendo, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle Società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D. Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell’Organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

AlmaLaurea, ha adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Linee guida di Confindustria.

## 1.12 Sindacato di idoneità

L’accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società; e
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si verificato l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello



organizzativo c e, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

AlmaLaurea Srl